

OGGETTO: Proroga della convenzione stipulata tra la ASL 8 di Cagliari e la Ditta: "ALNIMA S.r.l.s." di Senorbi per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.lgs n° 114/1998. ANNO 2016

Il Direttore Amministrativo
certifica:

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull' Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. ssa Antonella Carreras ;
Direttore Sanitario: Dr. Pier Paolo Pani ;

Su proposta del Direttore del Dipartimento del Farmaco

VISTI la legge n° 123 del 04.07.2005 che prevede " *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*" e il D.M. del 04.05.2006 che ha aggiornato i " *limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123*";

ATTESO che:

- il Piano Sanitario Regionale 2006/2008 riconosce tra gli obiettivi specifici, la necessità di un impegno da parte del SSR per facilitare l'accesso dei pazienti celiaci agli alimenti dietetici consentendo il rifornimento di tali prodotti non solo tramite la farmacie ma anche presso gli esercizi commerciali specializzati convenzionati con le ASL , che sono in grado assicurare al paziente un'ampia gamma di scelta e garantire allo stesso tempo il mantenimento dell'appropriatezza della prestazione erogata;
- il D.M. dell'08.06.2011 prevede l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine a favore di soggetti celiaci effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali rientranti nella tipologia e definizione resa dal D.lgs. n° 114/1998;

VISTA la delibera della G.R. della Regione Sardegna n°26/9 del 24/05/2001 con la quale si è approvato lo schema di Convenzione che le ASL della Regione devono utilizzare per la sottoscrizione delle convenzioni con gli Esercizi Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine,

CONSIDERATO che:

- la ASL 8 di Cagliari in base a quanto enunciato in premessa ha sottoscritto con la Ditta **ALNIMA S.r.l.s. di Senorbi** in data **24.11.2014** la convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine e con delibera del Direttore Generale n°1771 del 04/12/2014 si è formalmente preso atto della stessa;
- la convenzione sopra citata ha durata annuale;

VISTA la delibera n. 1393 del 24/11/2015 con la quale è stata prorogata la convenzione;

VISTA la nota della Ditta **ALNIMA S.r.l.s. di Senorbi** del **18/10/2016** con la quale si richiede alla ASL 8 di Cagliari la proroga della convenzione per un altro anno, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario prorogare la suddetta convenzione per un anno agli stessi patti e condizioni previste dall'atto precedente;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa:

1. di prorogare la Convenzione sottoscritta tra la ASL 8 e la Ditta "ALNIMA S.r.l.s." di Senorbi per un anno agli stessi patti e condizioni previste dall'atto precedente di cui alla delibera del Commissario Straordinario n°1393 del 24/11/2015;
2. di trasmettere il presente atto ai Servizi aziendali competenti per gli adempimenti conseguenti;
3. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n° 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ssa Antonella Carreras



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Pier Paolo Pani



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. ssa Savina Ortu



Direttore Dipartimento del Farmaco/ Dott. Paolo Sanna

Estensore del Procedimento M.F. Pintore

